

# Regolamento Assemblea dei Soci

---



FONDAZIONE  
CASSA DI RISPARMIO  
IN BOLOGNA



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA

## REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

(testo adottato dall'Assemblea dei Soci svoltasi il 13 luglio 2001  
e successivi aggiornamenti approvati in data 22 gennaio 2014, 19 luglio 2016,  
30 gennaio 2017, 16 maggio 2017, 8 luglio 2021 e 21 dicembre 2021)

### PREAMBOLO

Il presente Regolamento interno (di seguito, "**Regolamento**") è stato approvato, nel testo qui riportato, in data 8 luglio 2021 dall'Assemblea dei Soci della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna (di seguito, "**Fondazione**"), ai sensi dell'Art. 3, comma 1 e dell'art. 15, comma 1, lett. i) dello Statuto della Fondazione di cui al testo approvato dal Ministero del Tesoro in data 16 ottobre 2000, con modifiche ed integrazioni da ultimo approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2019 (di seguito, "**Statuto**").

Il Regolamento è stato redatto in conformità ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. in data 4 aprile 2012.

Si precisa che il Regolamento sarà oggetto di periodico aggiornamento, ogni qual volta si verificheranno modifiche statutarie, regolamentari, organizzative o strutturali della Fondazione.

Nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, il Regolamento è pubblicato sul sito internet della Fondazione e può essere altresì consultato presso la Segreteria della Fondazione stessa.

#### Art. 1

##### *Ambito di applicazione*

Il Regolamento disciplina il funzionamento dell'Assemblea dei Soci della Fondazione quale organo a cui spetta la funzione di mantenere la continuità della rappresentanza degli interessi storici ed originari della Fondazione.

Per quanto qui non espressamente previsto, si applicano le norme del Codice civile in materia di associazioni nonché le norme dello Statuto.

#### Art. 2

##### *Dell'ufficio di Presidenza dell'Assemblea e dei collaboratori*

1. Ai sensi dell'Art. 15, comma 1, vii) dello Statuto, l'Assemblea può eleggere, tra tutti i Soci il Presidente ed il Vicepresidente dell'Assemblea. Trattandosi di cariche incompatibili con quelle di componente il Collegio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori, analogamente a quanto previsto dall'Art. 7, comma 8 dello Statuto, il Presidente od il Vicepresidente dell'Assemblea eletti, che ricoprono al momento dell'elezione una carica in uno di tali altri Organi della Fondazione, e per tale motivo risultino sospesi al momento dell'elezione ai sensi dell'Art. 8, comma 4 dello Statuto, debbono esercitare l'opzione di scelta entro dieci giorni

dalla comunicazione della nomina. In mancanza si assume che intendano mantenere la carica ricoperta fino a quel momento.

1bis. Approssimandosi la scadenza del mandato del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea dei Soci, ove diversi da quelli della Fondazione, ovvero qualora l'Assemblea dei Soci non si sia già espressa sulla eventualità di dotarsi di una propria presidenza diversa da quella della Fondazione, il Presidente dell'Assemblea, se in carica, od in mancanza il Presidente della Fondazione, pone all'ordine del giorno della prima seduta assembleare utile il quesito sull'eventuale elezione del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea stessa secondo le previsioni statutarie. Se l'Assemblea dei Soci stabilisce di procedere alle suddette nomine, viene avviata la seguente procedura: il Presidente dell'Assemblea, od in mancanza il Presidente della Fondazione invita ciascun Socio a presentare a mezzo posta elettronica i nominativi dei Soci da proporre per la carica di Presidente e di Vice Presidente dell'Assemblea stessa. Ogni Socio può esprimere un nominativo per la candidatura alla carica di Presidente e uno per la carica di Vice Presidente. Ciascun nominativo, per essere poi sottoposto alla votazione, deve essere presentato da almeno quindici Soci e possono partecipare alla procedura, sia quali presentatori, sia quali candidati, anche i Soci in regime di sospensione, se determinata dalla condizione di cui all'art. 8 comma 4 dello Statuto. Pervenute le candidature, coloro che hanno ricevuto almeno quindici preferenze sono contattati dal Presidente dell'Assemblea, od in mancanza dal Presidente della Fondazione, il quale esplora la disponibilità effettiva di ciascun candidato a sottoporsi al voto assembleare ai fini della eventuale nomina. Acquisite le disponibilità, l'elenco dei candidati – riportati in ordine alfabetico in due distinte liste per la carica di Presidente e per quella di Vice Presidente – viene trasmesso a mezzo posta elettronica ai Soci almeno sette giorni prima della riunione assembleare con all'ordine del giorno le elezioni in questione. A seguito di distinte votazioni viene nominato Presidente e viene nominato Vice Presidente chi riceve, nella rispettiva lista di appartenenza, il maggior numero di voti nel rispetto del quorum deliberativo fissato dallo Statuto. In caso di parità di voti, il Socio che precede in graduatoria è quello con maggiore anzianità di nomina nella carica di Socio della Fondazione ed in caso di ulteriore parità è quello con maggiore anzianità anagrafica.

Nel corso del mandato in caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Assemblea dei Soci nominato con la procedura che precede, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente dell'Assemblea stessa. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, si applica l'art. 25 comma 3 dello Statuto e pertanto le funzioni sono svolte dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente della Fondazione o, anche in assenza o impedimento di quest'ultimo, interviene il componente del Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

2. Le cariche di Presidente e di Vicepresidente dell'Assemblea hanno una durata di quattro anni e, in ogni caso, tali cariche non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, né protrarsi oltre la cessazione della qualità di Socio. Ove, nel corso del mandato, si rendessero vacanti le due cariche, od una solamente di esse, l'elezione, per il periodo rimanente del mandato, del nuovo Presidente e/o del nuovo Vicepresidente avverrà secondo la procedura descritta al precedente comma 1bis, a partire dall'invito rivolto ai Soci, in questo caso comunque dal Presidente della Fondazione, a proporre nominativi.

3. Il Presidente dell'Assemblea in accordo con il Presidente della Fondazione convoca le riunioni dell'Assemblea ai sensi dell'art. 16, comma 1 e 2 dello Statuto e formula l'ordine del giorno; presiede l'Assemblea ai sensi dell'art. 17 comma 1 dello Statuto, dirige e modera la discussione,

proclama i risultati delle votazioni ed assicura il rispetto del presente Regolamento. Qualora l'Assemblea non si avvalga della facoltà di eleggere il Presidente e il Vicepresidente ai sensi dell'art. 15, lett. vii) dello Statuto, la stessa è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea senza indugio anche quando lo richiedano, per iscritto e con indicazione della motivazione, almeno 20 Soci.

4. Ove non si manifesti accordo tra il Presidente della Assemblea, quando eletto, ed il Presidente della Fondazione sulla convocazione dell'Assemblea o sull'ordine del giorno, prevarranno le indicazioni del Presidente della Fondazione ed il Presidente dell'Assemblea provvederà in tal senso senza indugio. In mancanza provvederà il Presidente della Fondazione.

5. Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Vice Presidente e dal Segretario Generale o, in sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi dell'Art. 27, comma 3, dello Statuto, il quale ha il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell'Assemblea. Per l'operatività connessa alle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea, se diverso dal Presidente della Fondazione, si raccorda con quest'ultimo e si avvale degli uffici della Fondazione, ove debbono necessariamente e preventivamente essere depositati gli atti destinati alla riunione dell'Assemblea.

### **Art. 3**

#### ***Dei lavori dell'Assemblea***

1. Per partecipare alle riunioni dell'Assemblea, i Soci devono presentarsi ai funzionari incaricati della registrazione i quali consegnano all'occorrenza il biglietto di votazione e le schede per le eventuali votazioni segrete.

2. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano sempre, con diritto ad intervenire nella discussione, anche i Soci sospesi ai sensi dell'art. 8.4 dello Statuto, i componenti del Collegio dei Revisori, anche se non Soci, ed il Segretario Generale o chi lo sostituisce ai sensi di Statuto, tutti senza diritto di voto, salvo il diritto di voto dei Soci sospesi nel caso contemplato dall'art. 8.4 dello Statuto. In caso di eventuale invito del Presidente in sede di convocazione, possono partecipare anche i componenti non Soci del Collegio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

3. I dirigenti, funzionari ed altri dipendenti della Fondazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, assistono alle riunioni dell'Assemblea su autorizzazione del Presidente dell'Assemblea medesima.

4. I Soci che per qualsiasi ragione si allontanino anche temporaneamente dal locale in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione ai funzionari incaricati. Analogamente dovranno fare al momento del loro eventuale rientro. I funzionari incaricati prendono nota del momento di uscita e di eventuale rientro, ai fini del computo dei presenti e dei quorum richiesti dallo Statuto per la validità delle deliberazioni.

5. Il Presidente dell'Assemblea, in apertura di ciascuna riunione, accerta che l'Assemblea sia regolarmente costituita, ai sensi dell'Art. 16, comma 3, dello Statuto, comunica il numero dei Soci presenti aventi diritto di voto e dà inizio ai lavori.

#### *Art. 4*

##### *Della discussione in seno all'Assemblea*

1. All'inizio di ciascuna seduta, il Presidente dell'Assemblea propone le modalità con cui disciplinare i tempi degli interventi alla discussione che non potranno essere fissati in misura inferiore a 3 o superiori a 15 minuti. Il Presidente dell'Assemblea o eventualmente, altri soggetti su invito di quest'ultimo, illustra/no gli argomenti posti all'ordine del giorno e coordina/no lo sviluppo della discussione.
2. Nella trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente dell'Assemblea, con l'approvazione o su proposta di quest'ultima, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione.
3. Ciascun Socio, compresi quelli non aventi diritto al voto di cui al successivo art. 9, ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di fare osservazioni e può presentare mozioni che non costituiscano ampliamento dell'ordine del giorno. Qualora le mozioni siano relative ad argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente le sottopone a votazione, nell'ordine in cui sono state presentate, con le modalità previste dal successivo art. 5. Eventuali argomenti presentati da Soci non rientranti fra quelli indicati all'ordine del giorno possono essere illustrati, con il benestare del Presidente dell'Assemblea, nell'ambito delle "Varie ed eventuali" e la loro trattazione, qualora approvata dall'Assemblea, viene rinviata ad una successiva riunione.
4. I componenti del Collegio di indirizzo, i Consiglieri di Amministrazione, i Revisori, anche se non Soci ed il Segretario Generale, o chi lo sostituisce ai sensi dell'Art. 27, comma 3, dello Statuto, possono intervenire nella discussione nel rispetto della disciplina dei tempi su cui vigila il Presidente dell'Assemblea.
5. Il Presidente dell'Assemblea o, su suo invito, coloro che lo assistono, rispondono agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero esauriti tutti gli interventi.
6. I lavori di ciascuna riunione dell'Assemblea si svolgono di norma in un'unica adunanza. Nel corso di quest'ultima il Presidente dell'Assemblea, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un lasso di tempo di norma non superiore a tre ore.
7. Il verbale delle riunioni viene redatto in forma riassuntiva e degli interventi viene conservata la registrazione fino all'approvazione del verbale della riunione stessa da parte dell'Organo e comunque per un tempo di un anno, qualora ciò fosse espressamente richiesto e deliberato dall'Assemblea in occasione dell'approvazione del verbale della seduta medesima.

#### *Art. 5*

##### *Della votazione nell'ambito delle riunioni dell'Assemblea*

1. La votazione da parte dei soli soci aventi diritto al voto su ogni singolo argomento posto all'ordine del giorno ha luogo dopo la chiusura della discussione su di esso. Il Presidente dell'Assemblea, ove necessario, nomina almeno due scrutatori scegliendoli fra i Soci intervenuti, ovvero tra i componenti del Collegio dei Revisori.

2. Per le votazioni in forma palese il Presidente dell'Assemblea adotta uno dei metodi di seguito elencati:

(i) appello nominale;

(ii) alzata di mano, con prova e controprova;

(iii) mediante il ricorso a schede di voto palese, recanti intestazione al rispettivo Socio votante.

Qualora, a termini dell'Art. 17, comma 5, dello Statuto, si debba invece procedere a scrutinio segreto, verranno fornite apposite schede di voto anonime.

3. Le operazioni di scrutinio sono aperte. Gli scrutatori nominati a sensi del precedente comma 1 redigeranno apposito verbale, che resterà consultabile a richiesta di ciascun Socio unitamente alle schede di voto, escluso il rilascio di copia.

4. Ultimate le votazioni ed una volta espletate le operazioni di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea proclama i risultati al fine di certificare la validità delle deliberazioni.

5. Le deliberazioni che attengano ad una richiesta di parere all'Assemblea o che costituiscano proposte dell'Assemblea stessa, verranno inoltrate, le prime all'Organo che le ha sollecitate, le seconde all'Organo cui sono destinate, a cura della Segreteria Generale.

6. Esaurito l'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

#### **Art. 6**

#### ***Nomina dei componenti del Collegio di Indirizzo***

1. Il Presidente dell'Assemblea, ricevuta la comunicazione di cui all'Art. 19, comma 10, dello Statuto, invita tempestivamente i Soci eleggibili alla carica a comunicare, entro il termine di sette giorni, la propria eventuale indisponibilità alla nomina affinché possa essere composta la lista di candidati.

2. Ricevute le comunicazioni di cui al precedente comma, il Presidente dell'Assemblea redige la lista dei Soci candidati in ordine alfabetico e la deposita presso la Segreteria Generale, a disposizione dei Soci che ne vogliano prendere visione, nei sette giorni antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea.

3. Sino a tre giorni liberi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea che delibera sulla nomina dei membri del Collegio di Indirizzo, possono essere inoltrate al Presidente dell'Assemblea proposte di candidati sottoscritte da almeno venti Soci aventi diritto al voto. Di ciò il Presidente dell'Assemblea provvede a dare tempestiva comunicazione agli altri Soci a mezzo di strumento telematico.

4. Al fine di consentire la verifica dei requisiti stabiliti dallo Statuto, tutte le candidature devono essere corredate dai curricula professionali aggiornati che, se non già depositati agli atti della Fondazione, devono essere trasmessi, così come le proposte di cui al comma 3, con mezzi idonei ad attestarne la ricezione (es. strumento telematico o deposito presso la Segreteria Generale), almeno tre giorni liberi antecedenti la convocazione dell'Assemblea che dovrà deliberare le nomine.

5. In sede assembleare, ogni Socio avente diritto al voto potrà votare tanti candidati quanti saranno i membri del Collegio di Indirizzo da designare di competenza dell'Assemblea, che delibererà secondo le modalità e le maggioranze previste dallo Statuto all'Art. 17.

6. Qualora i posti vacanti non venissero coperti si procederà nel corso della stessa riunione ad un secondo turno di voto al quale saranno ammessi, in numero pari ai posti ancora vacanti aumentati del 50% con arrotondamento all'unità successiva, i primi candidati che in precedenza hanno ottenuto il maggior numero di voti. Ciascun Socio con diritto di voto potrà votare un numero di candidati pari ai posti vacanti. L'Assemblea delibererà secondo le modalità e le maggioranze previste dallo Statuto all'Art. 17.

#### *Art. 7*

#### *Del Collegio di Garanzia*

1. Qualora l'Assemblea provveda alla sua costituzione, il Collegio di Garanzia dovrà avere composizione, competenze e modalità di funzionamento, conformi alle disposizioni seguenti.

2. Il Collegio ha la sola competenza di provvedere all'istruttoria relativa alla verifica dei requisiti abilitanti per la nomina di nuovi Soci elettivi, sui cui esiti riferisce all'Assemblea per le successive decisioni.

3. Il Collegio è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea fra i Soci che non siano sospesi.

4. La carica di componente del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica diversa da quella di Socio nell'ambito della Fondazione e delle sue società strumentali. Nell'ipotesi di nomina o designazione di un componente del Collegio ad altra carica egli deve esercitare l'opzione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina o designazione alla nuova carica. In mancanza di sua comunicazione sottoscritta dell'esercizio dell'opzione entro tale termine si considera espressa tacitamente l'opzione per la già esistente carica di componente del Collegio. In caso di sua comunicazione sottoscritta di accettazione della nuova carica, entro il medesimo termine, senza espressione esplicita dell'esercizio dell'opzione, si considera espressa tacitamente l'opzione per la nuova carica ed egli decade dalla carica di componente del Collegio.

5. Il Collegio rimane in carica per quattro anni dalla data della riunione dell'Assemblea durante la quale si è provveduto alla nomina e mantiene le funzioni in regime di proroga sino alla nomina di un nuovo Collegio o sino alla decisione dell'Assemblea di non procedere a nuova nomina.

6. Il Presidente dell'Assemblea, almeno sessanta giorni prima della data fissata per la nomina del Collegio o di scadenza del Collegio in carica, invita i Soci a presentare almeno trenta giorni prima della data fissata per l'elezione i nominativi dei Soci da proporre per la formazione del Collegio. Ciascun nominativo deve essere presentato da almeno dieci Soci. Ogni Socio può presentare sino a tre nominativi. Viene quindi predisposto l'elenco in ordine alfabetico dei Soci candidati. Vengono nominati quali componenti effettivi i tre Soci che conseguano il maggior numero di voti e quali componenti supplenti i due Soci seguenti, in ogni caso nel rispetto del quorum pari a 1/2 dei votanti. In caso di parità di voti, il Socio che precede in graduatoria è quello con maggiore anzianità quale Socio della Fondazione ed in caso di ulteriore parità è quello con maggiore

anzianità anagrafica. Ove in occasione della prima votazione non tutti i primi cinque votati raggiungano il quorum, si procede a nuova votazione non vincolata da quorum.

7. Nel caso in cui un componente del Collegio perda la qualifica di Socio per qualsiasi ragione o sia dichiarato decaduto o rinunci all'incarico, al componente effettivo subentra un componente supplente seguendo la graduatoria dei voti ottenuti in sede di nomina. Ove si esaurisca la possibilità di integrare il Collegio con il subentro di componenti supplenti si procede a nomina dei componenti mancanti mediante votazione con i medesimi criteri sopra descritti da tenersi durante la prima Assemblea utile in base ad un elenco in ordine alfabetico di Soci, in numero doppio rispetto a quello dei componenti da nominare, proposto dal Presidente dell'Assemblea. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Collegio così integrato.

8. La prima riunione del Collegio è convocata e presieduta del Presidente dell'Assemblea e durante tale riunione i cinque componenti del Collegio procedono ad eleggere, a maggioranza assoluta dei votanti, tra i componenti effettivi, il Presidente del Collegio.

9. Il Presidente del Collegio provvede alla convocazione delle riunioni alle quali interviene, in qualità di Segretario, un funzionario designato dal Segretario Generale e, con la collaborazione degli altri componenti, formula una sintetica verbalizzazione degli esiti dell'attività istruttoria che, lo stesso Presidente od altro componente da lui incaricato, presenta in Assemblea durante la riunione fissata per la nomina dei nuovi Soci.

10. Il Presidente dell'Assemblea ha cura di disporre, attraverso la Segreteria Generale, che i nominativi dei candidati alla carica di nuovo Socio e tutta la documentazione ad essi inerente, ivi compresa la dichiarazione, da essi sottoscritta, di autorizzazione del Collegio all'esame dei dati, anche sensibili, che li riguardano, venga trasmessa al Collegio in tempi congrui rispetto alle esigenze dell'esame di competenza di quest'ultimo.

#### *Art. 8*

#### *Degli adempimenti preparatori dell'Assemblea*

1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 16 dello Statuto concernenti la convocazione delle riunioni, il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale della Fondazione, secondo le indicazioni del Presidente dell'Assemblea, predispongono idonea documentazione relativamente alle materie da trattare in seno all'Assemblea e la rendono disponibile presso la sede della Fondazione almeno tre giorni prima rispetto alla data di svolgimento della riunione dell'Assemblea.

2. Il funzionamento dell'Assemblea è collegiale e la validità delle riunioni e delle deliberazioni è normata dallo Statuto per le materie di competenza dell'Organo, in funzione dei compiti ad esso spettanti. L'informazione nei confronti dei Soci avviene attraverso gli adempimenti preparatori dell'Assemblea e il dibattito all'interno della stessa, con esclusione di altre forme e modalità, che - tenendo conto anche di quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Codice Etico, in particolare anche in materia di riservatezza nei rapporti tra soggetti - possano costituire per i soggetti interni alla Fondazione e per gli interlocutori esterni fonte di travisamenti e condizionamento del processo di discussione ed espressione della volontà degli Organi in merito agli argomenti riguardanti la Fondazione.

**Art. 9**  
**Dei Soci sospesi dalla carica**

Fatte salve le disposizioni di cui all'Art. 8, comma 4, dello Statuto, la sospensione del Socio dalla carica determinata dal verificarsi di una delle ipotesi di cui all'Art. 8 dello Statuto, ovvero ad altro titolo, comporta l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto.

**Art. 10**  
**Della nomina o conferma dei Soci elettivi**

1. La nomina dei Soci elettivi avviene con le modalità di cui all'Art. 14 dello Statuto.
2. La votazione per l'ammissione di nuovi Soci elettivi o la conferma di Soci giunti alla scadenza del primo mandato decennale, attività da considerarsi prioritaria ai fini del reintegro della compagine assembleare, si terrà entro il 31 marzo di ogni anno, e comunque entro la data dell'Assemblea chiamata a deliberare il proprio parere sul bilancio dell'esercizio precedente.
3. I Soci in scadenza del primo mandato decennale, qualora non riconfermati, restano comunque in carica fino alla scadenza naturale del primo mandato per essere automaticamente sostituiti, in corso d'anno, secondo ordine cronologico (ossia per scadenza di mandato) e di graduatoria (per numero dei voti ricevuti) dai candidati che hanno conseguito la qualità di Socio elettivo, così come risultante dalle deliberazioni assunte dall'Assemblea.

**Art. 11**  
**Dei Soci di diritto**

1. Il Presidente dell'Assemblea comunica l'attribuzione della qualità di Socio di diritto a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, ai sensi dell'Art. 13, comma 2, dello Statuto.
2. Il Socio di diritto è tenuto a segnalare al Presidente dell'Assemblea, il venir meno dell'incarico che ai sensi dell'Art. 13, comma 2, dello Statuto, attribuisce la qualità di Socio; in ogni caso, il Presidente, avuta notizia della cessazione dell'incarico, comunica, a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, al successore nel medesimo incarico, l'attribuzione della qualità di Socio di diritto della Fondazione.

**Art. 12**  
**Disposizioni finali**

Il Regolamento, e le modifiche di esso, entrano in vigore alla data dell'approvazione da parte dell'Assemblea della Fondazione del verbale della seduta di rispettiva approvazione.